



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA  
DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA  
Approvato con delibera n. 32 del 9 ottobre 2019**

**PREMESSA**

<b>Visto</b>	il D. Lgs. 165/2001;
<b>Visto</b>	il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
<b>Visto</b>	il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
<b>Visto</b>	il vigente CCNL Comparto Scuola
<b>Visti</b>	gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;
<b>Visto</b>	l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017, nel quale si evidenzia la possibilità che i genitori autorizzino l'istituzione scolastica alla uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni;
<b>Considerato</b>	che l'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;
<b>Considerata</b>	la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni
<b>Acquisita</b>	la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 32 del 09/10/2019

**È EMANATO**

il presente **Regolamento** che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto Comprensivo n. 7 di Bologna, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

**Art. 1** - Fino alla classe quinta della scuola primaria il regime di uscita è ordinario, vale a dire che gli alunni/alunne vengono riconsegnati/e unicamente a genitori/tutori/persone adulte appositamente delegate per iscritto dal genitore/tutore, senza possibilità di autorizzazione di uscita in autonomia, considerata l'età degli alunni.

**Art. 2** - A partire dalla classe prima della scuola secondaria di I grado, compilando gli appositi moduli, il cui fac-simile è allegato al presente Regolamento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli, in considerazione, da parte dei genitori/tutori, dei seguenti punti:

- presa visione del presente Regolamento d'Istituto;
- che l'alunno/a, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità da consentirgli l'uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso scuola-casa anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza;

- che i genitori/tutori abbiano attentamente valutato lo specifico contesto, l'ubicazione della scuola rispetto alla abitazione, il percorso da compiere, oltre che insegnato al figlio/a il predetto percorso;
- che abbiano provveduto ad assicurare al figlio/a la necessaria educazione comportamentale e che è loro intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua completa auto-responsabilizzazione;
- che in virtù dell'autorizzazione la responsabilità concernente il corretto adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine delle lezioni scolastiche non risulta più ascrivibile in capo al personale scolastico [e/o se esiste ed utilizzato: anche relativamente al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto]

**Art. 3** - Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

**Art. 4** - L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

**Art. 5** - La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

**Art. 6** - La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

**Art. 7** - L'autorizzazione, una volta concessa, ha valore triennale. In caso di ripensamento la famiglia si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all'ufficio alunni della segreteria il venir meno dell'autorizzazione e le motivazioni connesse.

I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.

Il presente Regolamento si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.

Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.